

FIVRA è l'associazione italiana dei produttori di lane minerali che si propone di promuovere in Italia l'utilizzo delle lane minerali come materiali isolanti destinati all'edilizia.

FIVRA è l'associazione di riferimento delle imprese che fabbricano isolanti a base di lana di vetro e di roccia.

L'obiettivo principale è creare un contesto favorevole allo sviluppo dell'isolamento termico e acustico come alla protezione dal fuoco con l'utilizzo di lane minerali, promuovendo la più approfondita conoscenza scientifica nel settore di riferimento e i migliori standard applicativi.

Le aziende rappresentate da **FIVRA** mettono da sempre in primo piano la ricerca e lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia, effettuano migliaia di test nei principali e riconosciuti laboratori per rispondere ai più elevati requisiti prestazionali e di qualità richiesti da un mercato in continua evoluzione.

Aderiscono inoltre ai più severi protocolli di certificazione di prodotto quali **EUCEB** (European Certification Board for Mineral Wool Products) che, con periodici controlli sulla produzione, garantiscono l'elevata qualità dei prodotti.



Costituita nel 2003 e socia di EURIMA
(European Insulation Manufactures Association),
FIVRA vanta tra i propri associati:

fibran

ISOVER
SAINT-GOBAIN

KNAUF INSULATION

PAROC

ROCKWOOL
FIRESAFE INSULATION

URSA
uralita

info@fivra.it www.fivra.it



LANA DI **ROCCIA** E LANA DI **VETRO**
CORRETTA CLASSIFICAZIONE E SMALTIMENTO



CLASSIFICAZIONE

Le lane di roccia e le lane di vetro, genericamente definite Fibre Artificiali Vetrose o lane minerali, sono largamente utilizzate in tutto il mondo per il comfort acustico, l'isolamento termico e la protezione dal fuoco.

Le Direttive Comunitarie¹ hanno introdotto elementi di distinzione tra le varie fibre artificiali vetrose presenti sul mercato che, sulla base dei risultati di studi scientifici, hanno messo in evidenza come alcuni tipi di fibre artificiali vetrose non siano classificate come pericolose.

In particolare, con una direttiva del 1997² per la classificazione armonizzata delle fibre artificiali vetrose (FAV) vengono introdotti **due principi di valutazione che garantiscono la non cancerogenicità**:

la **nota Q³**, valuta che le fibre siano biosolubili;
la **nota R⁴**, valuta la dimensione delle fibre.

Il 31° aggiornamento della Direttiva 67/548/CE ha escluso le lane di roccia e le lane di vetro conformi alla nota Q o alla nota R dall'elenco delle sostanze pericolose.

Dal 1950 ad oggi sono stati effettuati molteplici studi per verificare l'effetto delle lane minerali sull'organismo umano.

Le ricerche hanno coinvolto autorevoli istituzioni Europee ed Internazionali, tra cui l'**Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)**, appartenente all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Commissione Europea, che già nel 1967 aveva emanato la direttiva 67/548/EC sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose.

In base a specifici studi epidemiologici sulla salute, la IARC ha inserito la lana di roccia e la lana di vetro nel Gruppo 3 (Agenti non classificabili per quanto riguarda la cancerogenicità per l'uomo).

1 - La Direttiva 67/548/CE regola l'immissione sul mercato delle sostanze pericolose al fine della salvaguardia della salute del lavoratore, della popolazione e dell'ambiente. Le Direttive successive (la 97/69/CE e la 2009/2/CE) riguardanti rispettivamente il XXIII e il XXXI adeguamento al processo tecnico della "Direttiva 67/548/CE", introducono elementi di distinzione tra le varie FAV presenti sul mercato, in relazione alla loro pericolosità, e introducono le NOTE Q ed R.


2 - Direttiva Comunitaria 97/69/CE e Direttiva Comunitaria 2009/2/CE.

3 - NOTA Q (Direttiva 97/69/CE) - la classificazione "cancerogeno" non si applica se è possibile dimostrare che il materiale rispetta una delle condizioni espresse nella direttiva riguardanti la biosolubilità, cioè la capacità di essere facilmente e rapidamente eliminato dal corpo umano.

4 - NOTA R (Direttiva 97/69/CE) - la classificazione "cancerogeno" non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due errori standard risulta maggiore di 6 µm.

CLASSIFICAZIONE E CODICE CER

Schema elaborato su fonte Istituto Superiore Sanità e Direttiva 97/69/CE



SMALTIMENTO IN DISCARICA

Lo smaltimento del rifiuto avviene con il conferimento in discarica.

Secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale di riferimento⁵, **i rifiuti costituiti da lana di roccia e lana di vetro** (indicate come lane minerali o Fibre Artificiali Vetrose – FAV) **possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi**.

Il deposito dei rifiuti contenenti fibre artificiali vetrose avviene direttamente all'interno della discarica in celle dedicate, realizzate con gli stessi criteri adottati per i **rifiuti inerti**, ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.

Ai rifiuti contenenti fibre artificiali vetrose in possesso di un **certificato di biosolubilità** o contrassegnati dal **marchio EUCEB** – documenti che dovranno essere mantenuti a disposizione di eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza e che dimostrano la non pericolosità del rifiuto stesso – **viene attribuito il codice CER 170604**.

Nel caso invece non siano note le caratteristiche delle lane minerali, il rifiuto si classifica in via cautelativa con il codice **CER 170603**, ma le procedure di gestione del rifiuto rimangono analoghe.

Le lane minerali prodotte dagli associati FIVRA sono conformi alla nota Q, quindi sono composte da fibre biosolubili non cancerogene. Gli associati aderiscono al sistema di controllo europeo EUCEB.

Per quanto concerne la **gestione di rifiuti in lana di roccia e lana di vetro derivanti da bonifiche**, nel 2010 la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha emanato le "Linee guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali" volte a stabilire le modalità operative con cui procedere durante le attività di bonifica di manufatti in fibre artificiali vetrose da considerarsi rifiuto.

5 - D.M. 27/09/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005".